

STATUTO

"ALES-COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC VIA RAMELLO 7

Numero REA: LC - 318275

Codice fiscale: 03487750139

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n.78.355/14.210 di repertorio Notaio	
	Alberto Barone	
	STATUTO	
	NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
	La cooperativa è denominata	
	"ALeS - cooperativa sociale ONLUS"	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Lecco (LC), viale	
	Montegrappa n.20.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i	
	soci che non hanno concorso alla approvazione della	
	deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO - MUTUALITA' PREVALENTE	
	Art. 4 - Scopo	

	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le	
	disposizioni di cui alla Legge n.381/91 e successive	
	modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della	
	mutualità, senza fini di speculazione privata e volta a	
	perseguire la funzione sociale propria delle cooperative	
	sociali.	
	Lo scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico .	
	La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione	
	in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	
	i soci lavoratori.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore	

	stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto	
	di associazione in partecipazione, con cui contribuisce	
	comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Art. 5 - Oggetto	
	La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività	
	diverse - culturali, industriali, commerciali o di servizi -	
	intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa, così	
	come indicato nella L. 381/91.	
	I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi	
	dell'art. 4 della L. 381/91.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti	
	attività suddivise per le aree:	
	<u>Area cultura:</u>	
	- attività di organizzazione e gestione di eventi culturali,	
	musicali e ludici per proprio conto o conto di terzi;	
	- programmazione, organizzazione, ed esecuzione di corsi	
	musicali e corsi di danza;	

	<u>Area informatica e segretariato:</u>	
	- servizi di archiviazione dati e documenti su supporti	
	fisici e automazione delle loro gestioni;	
	- gestione di banche dati e inserimento su supporti	
	informatici di dati cartacei per conto terzi;	
	- servizio di ogni tipo connessi, collegati od affini	
	all'informatica prestati ad imprese e a soggetti sia	
	pubblici che privati;	
	- servizi di mailing;	
	- gestione di servizi di copisteria , rilegatura e battitura	
	testi nonchè stampa, grafica e riproduzione di immagini.	
	<u>Area manifatturiera:</u>	
	- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti	
	in genere;	
	- lavorazione a favore di terzi con propri mezzi o mezzi in	
	comodato.	
	<u>Area pulizia civile e industriale:</u>	
	- servizio di manutenzione, pulizia ambienti e sgombero	
	locali ad enti pubblici o privati;	
	- lavori di pulizia, sanificazione , disinfezione,	
	derattizzazione e disinfestazione e attività ad esse	
	accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati,	
	presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto	
	che in altra forma;	
	- svolgere attività di gestione rifiuti così come inteso	

	dalla legge e salve le prescrizioni di legge e con le	
	eventuali autorizzazioni, ove richieste.	
	<u>Area turismo e ristorazione:</u>	
	- produzione, preparazione e distribuzione di cibi, bevande	
	e pasti, anche preconfezionati;	
	- organizzare luoghi per attività turistico ricreative e/o	
	agrituristiche compresa la gestione di attività di	
	ristorazione, campeggio, ospitalità e parcheggio, di	
	somministrazione di bevande e di gestione bar.	
	<u>Servizio per conto terzi:</u>	
	- gestione centralini e portinerie;	
	- servizi di attività di sorveglianza non armata, custodia e	
	guardiania;	
	- trasporto di disabili, minori e svantaggiati con mezzi	
	propri o in comodato;	
	- svolgere attività di servizio, quali ad esempio	
	l'affissione manifesti, la lettura di contatori, la	
	distribuzione di bollette, cartelle ed elenchi telefonici;	
	- gestione di biblioteche e videoteche;	
	- gestione di attività di natura artigianale quali ad	
	esempio laboratori per la lavorazione e commercializzazione	
	di prodotti in legno, capi di abbigliamento, nonché attività	
	di cucito, ricamo, lavanderia e stireria.	
	<u>Area sociale:</u>	
	- servizi propedeutici all'inserimento lavorativo delle	

	persone svantaggiate, ovvero di reinserimento anche tramite	
	strutture e attività con prevalenza sociale;	
	- servizi di orientamento tutoraggio e accompagnamento	
	inerenti a progetti di inserimento lavorativo;	
	- servizi di consulenza e progettazione per l'adattamento	
	ambientale e del posto di lavoro per soggetti disabili;	
	- organizzazione e gestione di centri diurni per persone	
	disabili o comunque in condizioni di svantaggio sociale;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione	
	professionale inerenti alle attività della cooperativa	
	stessa.	

	La Cooperativa potrà altresì, fornire occasioni di lavoro in	
	favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le	
	loro condizioni economiche e sociali.	
	La Cooperativa può operare anche con i terzi.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi,	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	

	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente,	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazione riservata dalla legge a società in possesso	
	di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o	
	iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto: potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	

	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E'	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio	
	tra il pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonchè adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì	
	emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei	
	limiti previsti dalla vigente normativa.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 6 - Principi di mutualità	
	La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	

	capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci lavoratori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci lavoratori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 7) Il numero dei soci non potrà essere inferiore al	
	minimo nè superiore al massimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi	
	contrastanti con quelli della società cooperativa intendono	
	perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di	
	preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio	
	interessato dall'attività sociale.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle	
	condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla	
	realizzazione degli scopi sociali.	

	Art. 8) Possono essere soci esclusivamente persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità. Possono essere	
	soci lavoratori anche soci elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'ente;	
	b) soci volontari: che prestano la loro attività	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91; il numero di	
	costoro non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci;	
	c) soci ordinari che si avvalgono dei servizi prestati dalla	
	cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	Art. 9) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'organo di amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui	

	chiede di essere iscritto;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	compresi i regolamenti interni.	
	Art. 10) Sull' accoglimento della domanda decide l'organo di	
	amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo	
	dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi	
	all'interessato, a norma dell'art. 15.	
	Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo,	
	oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta e	
	alla tassa di ammissione, una ulteriore quota di capitale	
	sociale da determinarsi dall'organo di amministrazione per	
	ciascun esercizio tenuto conto delle riserve patrimoniali	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di	
	ammissione, senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda	
	potrà essere innovata, purchè accompagnata dal contemporaneo	
	versamento della tassa di ammissione dal sovrapprezzo e da	
	quanto previsto dal punto a) dell'art. 23.	
	In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata	
	con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.	
	Art. 11) E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonchè	

	senza espresso assenso dell'organo di amministrazione	
	prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	società cooperativa.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 12) La qualità di soci o si perde per recesso,	
	decadenza, esclusione, causa di morte.	
	Art. 13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio lavoratore che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in	
	grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio	
	insindacabile dell'organo di amministrazione.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante	
	lettera raccomandata all'organo di amministrazione.	
	Spetta all'organo di amministrazione, entro sessanta giorni	
	dalla data della comunicazione, constatare se ricorrono i	
	motivi che legittimino il recesso e quindi accoglierlo o	
	rigettarlo.	
	Il recesso viene annotato nel libro soci e diventa	
	operativo, relativamente ai rapporti mutualistici tra socio	
	e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	

	chiusura dell'esercizio successivo.	
	La decadenza è pronunciata dall'Organo di amministrazione	
	nei confronti dei soci lavoratori interdetti o inabilitati e	
	nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una	
	situazione di incompatibilità relativamente a quanto	
	previsto dal precedente art.7 (sette) nonché di quelli in	
	possessione dei requisiti di legge per avere diritto alla	
	pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Art. 14) L'esclusione sarà deliberata dall'organo di	
	amministrazione nei confronti del socio lavoratore :	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempienze che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto	
	o che ricadano nella ipotesi di cui al successivo punto f);	
	b) per i casi previsti dagli art.2286 e 2288, primo comma	
	del codice civile;	
	c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	d) che contravvenga ad alcuno dei divieti di cui all'art.11	
	(undici);	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	

	contraria agli interessi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dagli artt. 1453 e seguenti c.c. o che dia esecuzione	
	parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto,	
	anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante	
	atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la	
	risoluzione di contratti di fornitura di servizi;	
	g) che venga condannato con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati la cui gravità renda improseguibile il	
	rapporto sociale.	
	Art. 15) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed	
	esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i	
	quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione	
	nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Art. 16) I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al	
	rimborso delle quote di capitale da essi versati come	
	risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio,	
	diventa operativo e comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato ai sensi della legge 59/92. Il pagamento deve	

	essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni successivi	
	all'approvazione del predetto bilancio.	
	Art. 17) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi	
	al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si	
	matura, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo, allo scadere dei 180 (centoottanta)	
	giorni successivi all'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la	
	morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva	
	ordinaria.	
	Art. 18) I soci receduti o esclusi dovranno richiedere il	
	rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei 180	
	(centoottanta) giorni indicati rispettivamente nei	
	precedenti artt. 16 e 17.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione e la prova di aver	
	ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di	
	successioni.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto, saranno devolute alla riserva ordinaria.	
	Art. 19) In caso di recesso ed esclusione i diritti dei	
	soci, degli eredi per quelli defunti, relativi ad eventuali	
	fondi di previdenza, saranno definiti da apposito	

	regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI - PATRIMONIO	
	SOCIALE	
	BILANCIO - MUTUALITA' PREVALENTE - RISTORNI	
	Art. 20) Il trattamento economico corrisposto ai soci	
	lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come	
	criterio di riferimento quanto previsto dai contratti	
	collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori	
	dipendenti similari.	
	Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del	
	rapporto socio società, nell'ambito del quale il lavoro del	
	socio rappresenta la prestazione che permette il	
	raggiungimento dei fini istituzionali della società	
	cooperativa.	
	L'individuazione anno per anno delle risorse finanziarie	
	necessarie è da intendersi elemento condizionante	
	l'erogazione del trattamento economico di cui al presente	
	articolo.	
	Art. 21) Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote di valore nominale di Euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero);	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	

	d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un	
	numero illimitato di quote nominative trasferibili riservate	
	ai soci sovventori , tutte di valore uguale, non inferiore e	
	non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o oneri futuri o	
	investimenti;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società	
	cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono	
	considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n.	
	904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i	
	soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della	
	cooperativa che all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 22) La responsabilità dei soci è limitata alle quota	
	sottoscritta.	
	Art. 23) Le quote sociali sono nominative e non possono	
	essere sottoposte a vincolo o pegno, nè cedute, con effetto	
	verso la cooperativa.	
	Art. 24) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione	

	provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in	
	conformità delle norme di legge e lo sottopone	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ai sensi dell'art. 2364 c.c. Sussistendo le condizioni	
	previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., tale termine	
	può divenire di 180 (centoottanta) giorni. L'organo di	
	amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della	
	relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari	
	in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla	
	destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale,	
	alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori	
	similari, come previsto all'art.20 (venti), destinandolo	
	come segue:	
	1) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al	
	fondo di riserva legale indivisibile;	
	2) alla costituzione ed all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	3) il restante ad una quota da distribuire ai soci	

	lavoratori quale dividendo ragguagliato al capitale	
	effettivamente versato e non superiore alla misura massima,	
	idonea a consentire alla cooperativa il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici comunque nei limiti previsti	
	dall'articolo 2514 codice civile lettera a) e b);	
	4) l'eventuale restante andrà devoluto al fondo di riserva	
	straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12 della	
	legge 904/77 destinato ai fini mutualistici.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alla	
	disposizione del precedente punto 3), che anche gli utili in	
	esso citati siano destinati ad aumento gratuito del capitale	
	sociale.	
	Art. 25 - Ristorni	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli	
	amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione	
	di ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da	
	apposito regolamento, con la precisazione che la qualità	
	degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento	
	alla quantità ed alla qualità dei servizi acquisiti dal	
	socio o delle prestazioni lavorative dei soci.	
	TITOLO VI	

	ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Art. 27 - Convocazione	
	L'assemblea ai sensi di legge, è convocata dagli	
	amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle	
	materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e	
	del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere	
	anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la	
	seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso	
	giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno dieci giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere	
	inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di	
	comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del	
	rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica	
	dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante	
	dal libro dei soci.	

	In alternativa l'avviso di convocazione può essere affisso	
	presso la sede sociale e presso le eventuali unità	
	produttive nei dieci giorni che precedono quello in cui si	
	tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o	
	per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e	
	all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il	
	revisore se nominati sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli	
	amministratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purchè nel territorio della Regione in cui la cooperativa ha	
	la propria sede.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione	
	dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea se	
	richiesto da almeno un terzo dei soci.	
	Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà dei soci	
	aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea	
	è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore nominale della	
	sua quota.	
	Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Si	

	fanno per appello nominale quando ne faccia domanda un	
	quinto dei presenti o quando trattasi di argomenti	
	riguardanti alcuno dei soci o dei sindaci.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto	
	stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne	
	ricevuto richiesta per iscritto da parte degli	
	amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la	
	quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il	
	procedimento di esclusione.	
	Art. 30 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da	
	altri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5	
	(cinque) soci.	
	Art. 31 - Forme di amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in occasione della nomina:	
	- da un amministratore unico;	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	

	della nomina;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti,	
	disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri	
	di amministrazione, si intende costituito un consiglio di	
	amministrazione.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non	
	superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti	
	di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata	
	da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori	
	di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un	
	numero di amministratori non superiore ad un terzo del	
	totale.	
	In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta	
	all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina	
	integrativa.	
	Art. 32 - Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando	
	a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o	

	più vice presidenti ed un segretario, anche in via	
	permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purchè in Italia tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del	
	consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza,	
	con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da	
	spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del	
	consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di	

	amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse	
	condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in	
	quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante impiego di mezzi di	
	telecomunicazione, purchè:	
	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve	
	essere dato atto nei relativi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano	
	il presidente ed il segretario.	
	Art. 33 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di	
	amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto	
	dell'art. 2386 c.c..	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio	

	di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare	
	anche un solo amministratore, decadono tutti gli	
	amministratori.	
	Art. 34 - Poteri di gestione	
	All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la	
	gestione della cooperativa, fatti salvi eventuali limiti	
	espressamente stabiliti al momento della nomina.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio	
	competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di	
	nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori,	
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare,	
	determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	
	Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per	
	adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi	
	previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli	
	adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il	
	trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.	
	Art. 35 - Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi	
	componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri,	

	determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di	
	ammissione, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e al Sindaco, al collegio sindacale, almeno	
	ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del	
	consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un	
	membro designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il	
	consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza dei voti dei componenti.	
	Art. 36 - Rappresentanza	
	La rappresentanza della cooperativa spetta	
	all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio	
	di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori	
	delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a	

	consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o	
	disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di	
	nomina e nei limiti ivi indicati.	
	Art. 37 - Rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli	
	amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità	
	per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla	
	cessazione del mandato.	
	Art. 38 - Controllo diretto dei soci	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società, esercitano i poteri di controllo	
	diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 39 - Sindaci e revisore contabile	
	La cooperativa può nominare un sindaco o un collegio	
	sindacale e/o il revisore.	
	Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 - Scioglimento	

	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della	
	cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete	
	agli amministratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 41 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al	
	presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.	
	2514 lettera d) c.c.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE	

	Art. 42 - Normativa applicabile	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute	
	nell’atto costitutivo e nel presente statuto, le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in	
	tema di società cooperative e, per quanto da esse non	
	previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall’art. 2519	
	c.c. determina l’obbligo per gli amministratori di	
	convocare, senza indugio, l’assemblea per le necessarie	
	modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a	
	tale deliberazione hanno diritto di recesso.	
	F.TO: AMALIA GALBUSERA	
	LUCA DOZIO	
	MAGGIO MARIA	
	TAGLIAFERRI ALESSANDRO	
	MANZONI ELISA	
	DAVIDE ZANESI	
	ALFINITI SIMONE	
	MICHELE ZANESI	
	MATTEO SECCHI	
	ALBERTO BARONE	

[illegible]

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA
2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO
REGISTRO IMPRESE.

(AI SENSI DELL'ART. 66 D.P.R. 131/86)

IN CORSO DI REGISTRAZIONE

FIRMATO: ALBERTO BARONE, 04/12/2013 - LECCO

Esente da bollo ai sensi dell'art.27 bis della Tabella
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come introdotto
dall'art. 17 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.